

RAFFRONTO TRA IL TESTO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E QUELLO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

<p align="center">ARTICOLO 10, STRALCIO COMMA 5, DL 7/2007</p> <p>5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa.</p> <p>Omissis</p> <p>I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.</p>	<p align="center">ARTICOLO 10, STRALCIO COMMA 5, DL 7/2007</p> <p>5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa.</p> <p>Omissis</p> <p>I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.</p>
---	---

<p align="center">Testo dopo l'art. 10, comma 5, DL 7/2007 (modifiche in grassetto)</p>	<p align="center">Testo dopo emend. in Commissione e Aula (modifiche in grassetto e sottolineate)</p>
<p align="center">Art. 123 Autoscuole</p> <p>1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.</p> <p>2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.</p> <p>3. I compiti delle province in materia di dichiarazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal <i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.</p> <p>4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.</p>	<p align="center">Art. 123 Autoscuole</p> <p>1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.</p> <p>2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province. ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.</p> <p>3. I compiti delle province in materia di dichiarazione di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal <i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.</p> <p>4. <u>Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio della attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione della capacità</u></p>

5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* secondo criteri uniformi fissati con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non

finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica. (*) ~~Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.~~

(*) "Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (ndr sono le novità evidenziate in grassetto)

5. **La dichiarazione può essere presentata da chi** abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria **e istruttore di guida con almeno una esperienza biennale.** (**) Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. ~~o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.~~

(**) "Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione" (ndr sono le novità evidenziate in grassetto)

6. **La dichiarazione non può essere presentata da** delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* secondo criteri uniformi fissati con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. **L'attività dell'autoscuola** è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più

siano più ritenuti idonei dal competente *ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri* ;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 742,00 a euro 2.970,00*. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

ritenuti idonei dal competente *ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri* ;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. **L'esercizio dell'autoscuola è revocato** quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, **i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi**, (***) degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, **cui si accede dopo la citata formazione iniziale** (***); i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

(***) **"Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto"** (ndr con riferimento ovviamente alle novità in grassetto). **Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente Decreto Legge.**

11. Chiunque gestisce un'autoscuola **senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 10.000,00 a euro 15.000,00*. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

<p>12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma <i>da euro 148,00 a euro 594,00</i>.</p> <p>13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264..</p>	<p><u>11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o comunque al fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.</u></p> <p>12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma <i>da euro 148,00 a euro 594,00</i>.</p> <p>13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità <u>per la dichiarazione di inizio attività</u>. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264</p>
--	--

<p><u>Commi 6 e 7 dell'articolo 10 DL 7/2007</u></p> <p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 6.</p> <p>7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.</p>	<p><u>Commi 6 e 7 dell'articolo 10 DL 7/2007</u></p> <p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 6.</p> <p>7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.</p> <p><u>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.</u></p> <p><u>Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.</u></p>
--	--